

STATUTO DELLO SPELEO CLUB TERAMO E.T.S.

In data 5 ottobre 2013, presso la sede legale in Via Piancarboni 10 Penna Sant'Andrea, si era già costituita "l'Associazione senza scopo di lucro" avente la denominazione "Speleo Club Teramo-Ente Terzo settore (E.T.S.)" di seguito individuata con l'acronimo S.C.T., la denominazione E.T.S. sarà assunta a seguito dell'ingresso nel Registro unico del Terzo Settore,

1) SEDE LEGALE

L'associazione ha sede legale in Penna Sant'Andrea (TE), via Piancarboni 10. L'ubicazione della sede legale è stabilita con delibera dell'organo amministrativo (Consiglio Direttivo) e comunicata dal Legale Rappresentante agli organi competenti per gli adempimenti di legge. L'Associazione può avere la sede sociale, logistica ed operativa ubicata in luogo diverso dalla sede legale. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere proprie sedi, su tutto il territorio nazionale.

2) ASSOCIAZIONE E SCOPI

Lo SCT è un'associazione apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, indipendente, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con Stato, Regioni, Province (anche autonome), enti pubblici e privati (Università, Enti di Ricerca, Fondazioni, ecc.) La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo SCT ha lo scopo di promuovere la speleologia in ogni forma e manifestazione, la conoscenza, lo studio e la tutela degli ipogei naturali, artificiali, nonché del paesaggio e degli ambienti ad essi connessi, in particolare nel territorio abruzzese. Tutela altresì i beni culturali, ambientali e paesaggistici presenti nelle aree di rilevanza speleologica.

Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Cod. Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni. In particolare lo SCT tra le attività di interesse generale di cui al citato Art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Cod. Terzo Settore), opera negli ambiti dei seguenti comma:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

2.1) La progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di studi e ricerche in campo speleologico relativi a grotte, voragini cavità naturali e qualsiasi altro fenomeno carsico di superficie ed ipogeo, sotto l'aspetto geologico e paleontologico, naturalistico ed ambientale, compresi studi e ricerche nel campo della speleologia urbana e del canyoning.

2.2) L'esecuzione di ricerche, esplorazioni, rilevamenti topografici, cartografie tematiche, acquisizione e diffusione di documentazione fotografica, monitoraggio ambientale, rilievi cine-fotografici, raccolta di reperti a fini scientifici non in contrasto con la legge, l'osservazione e la raccolta di quanto possa essere utile per conoscere gli aspetti idrogeologici, geomorfologici e naturalistici del territorio.

2.3) La promozione, l'incentivazione e la diffusione, anche attraverso l'organizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre, a mezzo di pubblicazioni editoriali di qualsiasi genere (documentari, pubblicazioni, cd-rom e siti web, ecc.) e di ogni altra iniziativa tendente alla conoscenza, alla valorizzazione, alla salvaguardia e tutela del patrimonio carsico, naturalistico in genere e di tutto ciò che possa suscitare interesse per l'osservazione e lo studio della natura.

2.4) L'espletamento di attività di supporto e consulenza (tecnica e scientifica) e collaborazione

[Firma]

professionale nei confronti di università, Amministrazioni dello Stato, Enti Pubblici, privati, sia con proprie iniziative o su formali incarichi, stipulando all'uopo apposite convenzioni.

2.5) La formulazione e proposizione autonoma di progetti di ricerca, studio, tutela, valorizzazione e fruizione di ambienti carsici e siti di interesse speleologico e strutture correlate.

2.6) La gestione di musei ed istituzioni culturali in campo speleologico, paleontologico, naturalistico ed ambientale compresi impianti tecnologici adibiti a ricerca e/o pubblica fruizione di siti di interesse speleologico, o di terzi o di propria istituzione.

2.7) La valorizzazione del proprio patrimonio storico-archivistico e bibliografico.

2.8) La partecipazione ed adesione ad organismi ed istituzioni culturali del territorio nazionale ed estero.

2.9) Istituzione, costituzione ed organizzazione di scuole e corsi di speleologia.

2.10) Svolgimento di altre attività didattiche nelle scuole di ogni genere e grado comprese le scuole di alta formazione.

Per attuare i propri scopi l'associazione può:

2.11) Stipulare contratti nei confronti di terzi (pubblici e privati), intraprendere tutte le attività e compiere gli atti che il codice civile e le norme di settore consentono.

2.12) Effettuare tutte quelle operazioni, anche di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario, locativo e commerciale, che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

2.13) Registrare a proprio nome marchi, brevetti, opere d'ingegno, con diritto di diffusione e sfruttamento esclusivo o secondo le modalità che riterrà più idonee ed opportune, nonché esercitare il diritto d'autore su opere intellettuali ed inediti depositati.

2.14) Aderire in giudizio per la tutela dei propri interessi in sede amministrativa, civile e penale.

2.15) Chiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e disporre l'istituzione di fondazioni.

2.16) L'associazione può aderire ad associazioni regionali, nazionali ed europee, a carattere speleologico, scientifico, di ricerca e sportivo.

2.17) L'associazione s'impegna a sviluppare al massimo la collaborazione con gli altri gruppi speleologici, a promuovere l'aggiornamento nel proprio campo di attività, attraverso la partecipazione ad incontri, seminari, convegni, curando l'implementazione e l'aggiornamento del proprio patrimonio bibliografico e pubblicazioni editoriali in genere.

2.18) L'Associazione usufruisce delle facilitazioni, benefici e provvidenze che lo stato, le regioni, le province, i comuni ed enti vari, eventualmente assegnano e devolvono per gli scopi e le attività perseguite dall'associazione.

2.19) L'Associazione si propone inoltre di armonizzare la sua attività con quella di altre associazioni ed enti culturali eventi finalità simili. Si impegna altresì al confronto ed alla collaborazione con tutte le istituzioni politiche e sociali per sostenere e sviluppare le finalità sopra esposte.

2.20) L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il **CONSIGLIO DIRETTIVO**.

2.21) L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

3) PATRIMONIO ED ENTRATE

3.1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione e dalle quote annuali versate dagli associati, oltre che da sottoscrizioni ed altre sovvenzioni spontanee elargite dagli stessi associati o da altri soggetti pubblici o privati, dai proventi che dovessero derivare da attività esterne, da tutti i beni mobili, immobili, materiali ed immateriali che comunque pervengono all'Associazione e dagli eventuali avanzi di gestione che l'Associazione dovesse conseguire.

[Handwritten signature]

3.2) Agli eventuali disavanzi di gestione si dovrà far fronte con detto patrimonio, in considerazione del fatto che in esso confluiscono le quote associative, versate per far fronte alle spese di gestione dell'Associazione, e che in ogni caso non costituiscono proventi per l'Associazione

3.3) L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.4) L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4)QUOTE ASSOCIATIVE

L'importo della quota di adesione e della quota annuale di iscrizione all'Associazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo e viene ratificata dall'assemblea.

È comunque facoltà degli associati di eseguire versamenti e liberalità di qualsiasi entità.

Le somme versate dagli associati a titolo di quota di adesione, quota annuale o contributo volontario, sono a fondo perduto e non sono quindi rivalutabili, non possono essere trasferiti ad altri soggetti ed anche in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte dell'associato, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di quota annuale, quota di adesione o contributo volontario. Detti versamenti non danno origine ad altri diritti di partecipazione in particolare non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né a titolo universale, né per atto tra vivi né in causa di morte. I proventi derivanti dal patrimonio sono destinati al perseguimento degli scopi dell'Associazione: essi verranno utilizzati altresì per sopperire alle spese di organizzazione e di gestione dell'attività dell'Associazione.

Le cariche istituzionali dell'Associazione o quella di semplice socio sono ricoperte a titolo gratuito, ed in ogni caso l'Associazione non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma né ripartire riserve agli associati. L'Associazione può altresì stipulare contratti di prestazione d'opera anche con propri associati per l'espletamento di specifiche attività e/o servizi.

5)ATTIVITA' ASSOCIATIVE

5.1. Le attività organizzate a nome dell'associazione non presenti nella delibera dell'assemblea di inizio anno, devono essere autorizzate dal consiglio direttivo di volta in volta. La proposta e la partecipazione è aperta a tutti i soci in regola con gli obblighi statutari e del regolamento.

5.2. Tutte le riprese video-fotografiche effettuate dai Soci nel corso delle attività promosse ed organizzate dallo Speleo Club Teramo e realizzate con mezzi dell'Associazione, fatta salva la proprietà intellettuale dell'autore, sono di proprietà dello Speleo Club Teramo, con ampia disponibilità d'uso da parte di quest'ultimo.

5.3. Le riprese video-fotografiche effettuate nel corso delle attività dell'Associazione e realizzate dai Soci con mezzi propri, devono essere consegnate in copia allo Speleo Club Teramo con implicita autorizzazione d'uso. fermo restando l'obbligo dello Speleo Club Teramo a citarne l'autore nel caso di eventuale pubblicazione.

5.4. La disciplina delle attività e dell'utilizzo del materiale, delle attrezzature dell'Associazione è demandata nello specifico, nel regolamento generale e in appositi regolamenti.

6)ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione coloro i quali intendono perseguire le finalità associative; essi si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Aspiranti Soci, Soci Giovani e Soci Onorari.

6.1. Sono soci FONDATORI, ove ancora viventi, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e dell'originario patrimonio associativo di cui all'atto costitutivo del 5 ottobre 2013; Hanno diritto di voto nelle assemblee e possono proporsi per cariche elettive.

6.2. sono soci ORDINARI, i soci maggiorenni che aderiscono liberamente all'Associazione facendone formale richiesta e tale richiesta venga accettata dopo 3(tre) mesi. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee e possono proporsi per cariche elettive.

6.3. sono soci ASPIRANTI, i soci in attesa di divenire soci ordinari, possono proporre attività, avere

Estu

diritto di parola nelle assemblee, ma non possono ricoprire cariche, né hanno diritto di voto.

6.4. sono Soci GIOVANI, i soci che non hanno raggiunto la maggior età, non possono accedere all'elettorato passivo; nelle assemblee hanno diritto di parola, ed esercitano il diritto di voto ex lege tramite i genitori ovvero dal responsabile genitoriale. Possono proporre attività e avere limitati incarichi operativi.

6.5. sono soci ONORARI, coloro i quali, come da regolamento, su proposta dei soci ordinari, vengono nominati all'assemblea dei soci, in virtù della chiara fama e dei particolari meriti scientifici e/o di rilevanza sociale conseguiti durante l'espletamento della loro attività. Nelle assemblee hanno diritto di parola e di voto.

In ogni caso, detta distinzione non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi aderenti in merito ai loro obblighi nei confronti dell'Associazione, con eccezione per i soli Soci Onorari, per i quali la quota annuale non è dovuta.

Ciascun socio, in particolare, si impegna a partecipare, secondo i propri mezzi e le proprie capacità, alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato. Possono aderire tutti i maggiorenni previo invio domanda come da regolamento. Possono aderire i minorenni con età minima 16 anni, previo consenso scritto di entrambe i genitori, ovvero dal responsabile genitoriale.

7) MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al consiglio direttivo, come specificato da regolamento generale.

In caso di rigetto della domanda, il CONSIGLIO DIRETTIVO deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di accoglimento della domanda, la comunicazione verrà fatta entro 60 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo.

Con l'accettazione della domanda si diventa Aspiranti Soci. Il passaggio a Socio Ordinario avverrà solo dopo 3 mesi, durante i quali l'aspirante socio dovrà partecipare attivamente alle attività dell'associazione che comprendono: riunioni, attività di gruppo e quanto previsto tra gli scopi statuari. Se durante i 3 mesi il socio non avrà partecipato almeno al 50% delle attività dell'associazione, la domanda verrà rigettata. Trascorsi i 3 mesi, il direttivo darà comunicazione all'aspirante socio del suo passaggio a socio ordinario, o il non passaggio. In caso di diniego l'aspirante socio potrà chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria per sottoporre il caso, come da regolamento.

8) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

A tutti i soci Ordinari, in regola con gli obblighi statuari, spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, convocate per deliberare su ogni materia che per legge o disposizione statutaria è demandata alla competenza dell'assemblea.

Per avere diritto di voto il socio effettivo deve essere in regola con gli obblighi statuari, in particolare con il pagamento della quota associativa. Per i soci minorenni divenuti effettivi, in regola con gli obblighi statuari, il diritto di voto viene esercitato ex lege tramite i genitori ovvero dal responsabile genitoriale.

Ogni associato in regola con il pagamento della quota sociale e con gli obblighi statuari, ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al consiglio direttivo e presso la sede di deposito dei libri sociali, entro 20gg dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: il richiedente potrà visionare il documento specificatamente richiesto, indicando periodo o data del documento da visionare e libro sociale specifico. Non potrà fare fotocopie, o foto, ma solo prendere appunti.

Ha inoltre il diritto all'utilizzo del materiale dell'associazione, come da regolamento.

Con la domanda di associazione il socio s'impegna alla piena osservanza dello Statuto associativo, dei regolamenti e ogni prescrizione emanata dagli organi direttivi dell'Associazione.

È dovere di ogni socio pagare la quota associativa annuale, nei tempi e modi prescritti.

Tutti i soci sono tenuti ad informarsi sulla vita e sull'attività dell'Associazione, nonché sui deliberati e sulle decisioni assunte dagli organi statuari, consultando all'uopo Albo dell'associazione ubicato nella sede sociale, la mailing list, pagine dei social network e altri mezzi di divulgazione scelti dal consiglio direttivo.

9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio può perdere tale qualifica per i seguenti motivi:

- 9.1. per scioglimento dell'associazione;
- 9.2. per morte dello stesso socio;
- 9.3. per morosità;
- 9.4. per mancato rispetto delle norme statuarie;
- 9.5. per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo;
- 9.6. per dimissioni del socio

Il direttivo, proporrà la perdita di qualifica di socio alla prima assemblea utile. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. È rimandato al regolamento il modo di comunicazione, i tempi e la gestione dell'escluso.

10) QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa viene proposta dal consiglio direttivo all'assemblea che ne ratifica l'importo, nella riunione di inizio anno. Entro 15 (quindici) giorni dall'Assemblea che ne ha ratificato l'importo, il Consiglio Direttivo notificherà, con apposita comunicazione a tutti gli associati non intervenuti, la quota sociale stabilita per l'esercizio dell'anno successivo. In ogni caso l'affissione del deliberato dell'Assemblea con l'indicazione dell'importo, all'Albo della Associazione ubicato nella sede sociale, la mailing list appositamente creata e altri mezzi di divulgazione scelti dal consiglio direttivo, è comunque da ritenersi come formale comunicazione agli associati.

Ogni associato ha l'obbligo di pagare la quota associativa deliberata dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno in cui si delibera.

11) ORGANI AMMINISTRATIVI ASSOCIATIVI

Sono organi amministrativi dell'Associazione:

- 11.1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- 11.2. L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

11.1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO amministra l'associazione, è composto da Presidente e da 2 o 4 membri definiti consiglieri. Il consiglio direttivo dura in carica 3 (tre) anni.

All'interno del Consiglio Direttivo vengono nominati fra i consiglieri, il Vice-presidente, il Segretario ed il tesoriere se composto da 4 membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (DUE TERZI) dei suoi membri, in ogni caso, almeno 3 volte all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviato 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In caso di urgenza può essere convocato anche verbalmente 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, oppure un consulto telefonico e a seguire verbale della decisione presa, spiegando le motivazioni di urgenza.

L'avviso di convocazione può essere notificato con qualsiasi mezzo che la legge consenta (anche mediante mezzi di comunicazione telematici od informatici) e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per la riunione e l'ordine del giorno da discutere.

Il Consiglio Direttivo è altresì validamente costituito in assenza delle formalità di rito quando sono presenti tutti i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti la metà più uno (50%+1) dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voto ha prevalenza il voto, di cui a diritto chi presiede la riunione.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice



Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Qualora venga meno per qualsiasi motivo la totalità dei consiglieri, il Consiglio Direttivo s'intende automaticamente decaduto e si dovrà procedere alla sua integrale rielezione.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione dell'Associazione in ottemperanza alle disposizioni ed alle linee ed agli indirizzi deliberati dall'Assemblea e nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle leggi e regolamenti vigenti in materia. In particolare il Consiglio Direttivo:

- 11.1.a) delibera e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea degli associati, compresa l'azione in giudizio;
- 11.1.b) raccoglie le domande di iscrizione di nuovi soci;
- 11.1.c) delibera sulla ammissione alla Associazione di nuovi soci;
- 11.1.d) delibera la creazione e gestisce le commissioni utili per la vita dell'associazione.
- 11.1.e) delibera sull'esclusione degli associati qualora si verifichino le cause previste dallo Statuto;
- 11.1.f) stabilisce l'importo delle quote associative annuali in relazione alle esigenze dell'Associazione, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- 11.1.g) redige il regolamento generale che viene poi ratificato dall'assemblea
- 11.1.h) redige e approva insieme ai partecipanti, i regolamenti particolari delle commissioni
- 11.1.h) redige e approva i regolamenti necessari per il buon funzionamento dell'associazione;
- 11.1.i) predispose il bilancio consuntivo e preventivo, da cui devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 11.1.l) stabilisce ai sensi dell'Art. 1. l'ubicazione della sede legale e provvede a comunicarne la decisione, tramite il Legale Rappresentante, agli organi competenti per legge;
- 11.1.m) nomina tra i suoi componenti il Vice-Presidente ed il Segretario;
- 11.1.n) nomina tra i soci che si propongono le seguenti figure: magazziniere, bibliotecario, il responsabile della sede, il responsabile dei dati catastali, il responsabile del sito web, ecc.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere senza diritto di voto, tutti i soci, a meno che il Consiglio Direttivo decida diversamente in maniera motivata.

Alle riunioni possono prendere parte per relazionare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i soci responsabili di progetti culturali e/o organizzativi promossi dall'Associazione.

11.2. L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i suoi aderenti. Le assemblee si dividono in: assemblea ordinaria e assemblea straordinaria.

Le assemblee devono essere convocate a cura del Presidente con comunicazione affissa all'Albo dell'Associazione e inviata al domicilio dichiarato da ciascun associato, ovvero con idoneo avviso reso noto anche con mezzi di comunicazione telematici od informatici, od anche consegnata a mano, almeno 7 giorni prima dell'adunanza. La divulgazione dell'avviso di convocazione, con l'affissione all'Albo dell'Associazione, tramite la mailing list appositamente creata, pagine di social network e altri mezzi di divulgazione scelti dal consiglio direttivo, costituisce prova di avvenuta notifica nei confronti dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per l'Assemblea, e l'elenco delle materie da discutere, nonché i termini per l'eventuale

gita

seconda convocazione.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, alla loro osservanza.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto, si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Ogni associato può ricevere (1) una delega.

L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove, sempre, comunque, in Italia. In oltre può essere svolta anche con mezzi telematici, a condizione che:

- a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea vengono rese note agli associati tramite la mailing list appositamente creata, pagine di social network e altri mezzi di divulgazione scelti dal consiglio direttivo.

11.2.1) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno o secondo le scadenze che la legge dovesse diversamente disporre e comunque ogni qualvolta venga stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà (50%+1) degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

L'Assemblea delibera, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- h) ratifica l'importo delle quote sociali deliberate dal Consiglio Direttivo;
- i) sull'adesione ad altre associazioni od organismi ed istituzioni culturali e non;
- l) sull'approvazione del programma annuale e su ogni altro argomento sottoposto al Consiglio Direttivo;
- m) sulla creazione di scuole di speleologia;
- n) ratifica il regolamento generale redatto dal consiglio direttivo;
- o) su ogni materia demandata per Statuto all'assemblea, ove ritenga opportuno e necessario deliberare direttamente e fornire il proprio indirizzo su specifiche questioni.

11.2.2) STRAORDINARIA

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Affinché l'assemblea sia ritenuta valida, occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per le decisioni. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

Giuseppe

- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
- d) Delibera su acquisti di immobili, ove prevedano un impegno economico.
- e) è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

12) CARICHE SOCIALI

L'elezione alle cariche sociali, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ciascun Socio Ordinario può pertanto concorrere quale candidato per l'assunzione di cariche associative, fatti salvi i casi di ineleggibilità espressamente previsti dalla legge.

12.1) IL PRESIDENTE

Viene eletto direttamente dall'assemblea con scrutinio segreto, dura in carica 3 anni e può essere rieletto. È il legale rappresentante dell'Associazione ed ha i poteri di firma dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; su deliberazione del Consiglio Direttivo e per questioni specifiche consentite dalla legge, può attribuire detta rappresentanza anche a non soci.

Il Presidente può compiere ogni atto di natura giuridica e/o finanziaria nei limiti di quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale, fra cui l'apertura di depositi e/o conti correnti bancari e postali, l'emissione di assegni, vaglia cambiari e di qualsiasi specie l'ottenimento di aperture di credito, rilascio di quietanze. Il Presidente:

- a) convoca e presiede le Assemblee degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo, cui riferisce circa l'attività compiuta e circa l'amministrazione della Associazione;
- b) cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni, e ne promuove le modifiche, ove se ne presenti la necessità;
- d) cura insieme al tesoriere e/o al segretario la predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi corredandoli di apposite relazioni;
- e) in casi eccezionali di necessità ed urgenza, compie tutti gli atti di straordinaria amministrazione che sottopone ad immediata ratifica al Consiglio Direttivo.

12.2) COSIGLIERI

Sono eletti dall'assemblea con voto segreto, in numero di 2 o di 4. Restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Coadiuvano il presidente nella gestione dell'associazione, possono assumere ulteriori incarichi.

12.3) VICEPRESIDENTE

È scelto tra i consiglieri eletti dall'assemblea e sostituisce in qualsiasi funzione il Presidente, ogni qualvolta questi fosse assente od impedito per varie cause ad esercitare le proprie funzioni. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi la prova dell'impedimento del Presidente.

12.4) SEGRETARIO

È scelto tra i consiglieri eletti dall'assemblea, dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Coadiuvando il Presidente e gli altri organi statuari nell'espletamento di tutte le formalità di carattere amministrativo o che si dovessero rendere necessarie.

Il Segretario cura la tenuta dei registri dell'Associazione e svolge la funzione di verbalizzante durante le adunanze, nonché provvede alla divulgazione ai soci dei deliberati o delle decisioni assunte dagli organi statuari. Si occupa della gestione della segreteria. In caso di direttivo di soli 3 membri, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le opportune verifiche sulla congruità dei valori contabili rispetto a quelli effettivi, controlla la tenuta dei libri contabili.

12.5) TESORIERE

È scelto tra i consiglieri eletti dall'assemblea in caso di direttivo con 4 consiglieri, dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Cura la gestione della cassa, detiene la contabilità, appronta insieme al presidente

[Firma]

il bilancio consuntivo e preventivo da presentare per l'approvazione.

3) ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs.117/2017. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

14) REVISORI DEI CONTI

Vengono eletti dall'Assemblea laddove ciò sia obbligatorio per legge (Art. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore) o per libera determinazione; l'incarico può essere assegnato a professionisti esterni all'associazione. Possono essere eletti in numero di uno o tre, la carica ha durata 3 anni.

compito dei revisori:

- a) verificare la gestione contabile;
- b) verificare la gestione della cassa;
- c) riscontrare la regolarità tra scritture contabili e normativa in vigore.

La regolamentazione è demandata al regolamento generale o specifico.

15) LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE E LORO TENUTA

I libri dell'Associazione depositati presso la sede, sono consultabili da qualsiasi associato ne faccia motivata istanza, così come da regolamento. Oltre alla tenuta dei registri contabili previsti dalla legge, l'Associazione cura la tenuta dei seguenti registri, come appresso:

15.1) CONSIGLIO DIRETTIVO:

- a) Libro delle Assemblee degli Associati;
- b) Libro delle Assemblee del Consiglio Direttivo;
- c) Libro degli Associati (diversificando per tipologia di associato);
- d) Registri Contabili.

La materiale conservazione dei registri, che può essere effettuata sia su supporto cartaceo e/o digitale (secondo quanto stabilito in materia dal Consiglio Direttivo) nonché la cura e la tenuta degli stessi spetta al Segretario.

15.2) COLLEGIO DEL REVISORI: Libro delle Assemblee del Collegio dei Revisori, la materiale conservazione dei registri, che può essere effettuata sia su supporto cartaceo e/o digitale.

6) VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

16.2) Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e

Yster Am

alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

17) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Entro il 15 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 marzo per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 marzo per la definitiva approvazione.

18) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto e con voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti. In caso di scioglimento, l'assemblea può nominare un liquidatore, delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o mezzo equivalente o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. L'obbligatorietà del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

19) REGOLAMENTI

Il presente Statuto potrà essere attuato anche con l'ausilio di appositi regolamenti redatti dal direttivo e approvati dall'Assemblea Ordinaria; I regolamenti potranno essere modificati in assemblea ordinaria validamente costituita e per ogni singola modifica dovrà esserci il 50% +1 dei voti favorevoli.

I soci assenti potranno essere rappresentati dai soci presenti attraverso delega scritta nel numero di 1(una) per socio. I soci minorenni votanti, in regola con gli obblighi statutari, esercitano il diritto di voto ex lege tramite i genitori ovvero dal responsabile genitoriale.

20) CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati, ovvero tra gli stessi e i consiglieri, i revisori e l'Associazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, essa sarà rimessa al giudizio di un arbitro all'uopo nominato dall'Assemblea degli Associati.

L'arbitro opererà con poteri di amichevole compositore, giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile (arbitrato irrituale).

Qualora lo stesso arbitro sia parte in causa, verrà nominato un arbitro di comune accordo tra le parti in causa o, in disaccordo, dal Presidente del Collegio Notarile di Teramo.

21) MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche allo statuto potranno essere apportate solo in sede di assemblea straordinaria dei soci ordinari. Per essere validamente costituita all'assemblea dovranno partecipare i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto e in regola con gli obblighi statutari e del regolamento. Ogni singolo cambiamento che si voglia fare per essere approvato dovranno essere favorevoli i 2/3 (due terzi) dei presenti votanti.

I soci assenti potranno essere rappresentati dai soci presenti attraverso delega scritta nel numero di 1(una) per socio. I soci minorenni votanti, in regola con gli obblighi statutari, esercitano il diritto di voto ex lege tramite i genitori ovvero dal responsabile genitoriale.




Le modifiche statutarie potranno essere:

- 21.1. richieste da almeno la metà dei soci, sottoscritta dagli stessi e trasmessa al consiglio direttivo almeno 30 giorni prima della data proposta dagli stessi, per l'assemblea straordinaria;
- 21.2. proposte dal Consiglio Direttivo;
- 21.3. sia necessaria per motivi imposti da norme di legge.

22) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia del Codice del Terzo Settore e, in particolare, la legge del 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Letto e firmato il 19-12-2022

PRESIDENTE
Ester Licocci



SEGRETARIO
Pasquale D'Angelo

